

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 563 del 10/05/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI E L'ASST DELLA VALLE  
OLONA PER LA GESTIONE DI ALCUNE FUNZIONI STRUMENTALI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE PRESSO L'OSPEDALE DI  
ANGERA. PROROGA**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4481 del 10.12.2015 è stata costituita, a far data dall'1 gennaio 2016, l'ASST dei SETTE LAGHI con sede legale in Varese, viale Borri, 57;
- l'articolo 1 comma 1 lettera kk) della l.r. 23/2015 integra la l.r. 33/2009 integrando il testo della legge con l'introduzione dell' "Allegato 1 – art. 6 e 7";

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- il suddetto Allegato 1 prevede attualmente, tra l'altro, per quanto concerne l'ASST DEI SETTE LAGHI, che la stessa comprende "... il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona) degli ex Distretti ASL di: Varese, Arcisate, Azzate, Laveno, Luino, Sesto Calende e Tradate;
- con l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, è stato disposto di modificare il suddetto allegato 1 alla l.r. 33/2009 e smi ed in particolare di stabilire che "dopo le parole "ASST DEI SETTE LAGHI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie", le parole: "(ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona)" sono soppresse";
- le modifiche apportate all'Allegato 1 delle l.r. 33/2009 e smi "si applicano a decorrere dal 01.01.2019" e che "fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore e della presente legge", così come previsto dall'art. 1 comma 2 della citata l.r. 15/2018;
- di conseguenza, l'Ospedale di Angera è afferito all'ASST dei Sette Laghi dalla data del 01.01.2019;

Richiamata la deliberazione n. 1785 del 28.12.2018 con la quale è stato disposto di stipulare apposita convenzione tra questa ASST e l'ASST Sette Laghi per la gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'ospedale di Angera, alle condizioni di cui al testo allegato al provvedimento medesimo;

Preso atto che la citata convenzione sottoscritta, in data 28.12.2018, tra l'ASST della VALLE OLONA e l'ASST dei SETTE LAGHI, per la "gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'Ospedale di Angera" ha esaurito la sua efficacia al 28.02.2019;

Atteso che, come da documentazione agli atti, è stata evidenziata la necessità di una proroga della medesima, sino al 30.06.2019, fatta salva la previsione di termini specifici antecedenti a detta data, al fine di consentire gli ultimi passaggi necessari alla chiusura della fase transitoria in particolar modo per alcuni contenuti convenzionali;

Dato atto che a seguito di contatti avvenuti tra questa ASST e l'ASST Sette Laghi si è pervenuti alla definizione di un testo di convenzione condiviso per la proroga che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la proposta n. 405/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **DELIBERA**

facendo propria la proposta n. 405/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di procedere alla proroga della convenzione sottoscritta in data 28.12.2018 tra questa ASST e l'ASST Sette Laghi per la gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'ospedale di Angera, sino al 30.06.2019, fatta salva la previsione di termini specifici antecedenti a detta data, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Istituzionali di dare esecuzione al presente provvedimento;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passaretta)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

**IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO**  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

**Convenzione tra l'ASST dei SETTE LAGHI e l'ASST della VALLE OLONA per la gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'Ospedale di Angera. Proroga fino al 30.06.2019.**

**Ricordato:**

- che l' articolo 7 della l.r. 33/2009, così come modificato dalla l.r. 23/2015, prevede che *“sono istituite le aziende socio sanitarie territoriali, di seguito denominate ASST, come da allegato 1”*;
- che, in conformità al disposto della succitata l.r. 33/2009, le ASST sono enti dotati di *“personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4481 del 10.12.2015 è stata costituita, a far data dall'1 gennaio 2016, l'ASST dei SETTE LAGHI con sede legale in Varese, viale Borri, 57, e che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 è stata costituita, a far data dall'1 gennaio 2016, l'ASST della VALLE OLONA con sede legale in Busto Arsizio (Va) via Arnaldo da Brescia, n. 1;

**Premesso:**

- che l' articolo 1 comma 1 lettera kk) della citata l.r. 23/2015 integra la l.r. 33/2009 integrando il testo della con l'introduzione dell' *“Allegato 1 – art. 6 e 7”*;
- che il suddetto Allegato 1 prevede attualmente, tra l'altro, per quanto concerne l'ASST DEI SETTE LAGHI, che la stessa comprende *“... il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona) degli ex Distretti ASL di:*
  - Varese
  - Arcisate
  - Azzate
  - Laveno
  - Luino
  - Sesto Calende
  - Tradate

**Premesso altresì:**

- che con l'articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, si è statuito di modificare il suddetto allegato 1 alla l.r. 33/2009 e smi ed in particolare di stabilire che *“dopo le parole “ASST DEI SETTE LAGHI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie”, le parole: “(ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona)” sono soppresse”*;
- che le modifiche apportate all'Allegato 1 delle l.r. 33/2009 e smi *“si applicano a decorrere dal 01.01.2019”* e che *“fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore e della presente legge”*, così come previsto dall'art. 1 comma 2 della citata l.r. 15/2018;

- che, di conseguenza, l'Ospedale di Angera è afferita all'ASST dei Sette Laghi dalla data del 01.01.2019;

**Premesso ancora:**

- che, fatte salve eventuali successive o diverse indicazioni regionali, le due Aziende sono interessate a condividere e disciplinare, di comune accordo, le intese necessarie per assicurare la gestione dei servizi e delle funzioni sanitarie e non sanitarie presso l'Ospedale di Angera, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01.01.2019;
- che si è in attesa di conoscere i necessari provvedimenti regionali per il conferimento dei beni, mobili ed immobili, e del personale, oltre che per la disciplina del periodo transitorio;
- che nelle more dei suddetti atti regionali si conviene di fare riferimento in via analogica alle indicazioni regionali che governarono il processo di costituzione delle ASST ex lr. 23/2015 ed in particolar modo il conferimento dal 01.01.2016 del nosocomio di Tradate dall'ASST della Valle Olona all'ASST dei Sette Laghi, e ciò atteso che l'imminente afferimento dell'Ospedale di Angera si radica nel medesimo contesto giuridico – normativo regionale (l.r.23/2015) e, inoltre, riguarda le stesse ASST a suo tempo interessate;
- che con nota 17.12.2018, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0071582, la Direzione Generale Welfare, tra l'altro, ha evidenziato che “.. al fine di dare attuazione alle soprarichiamate disposizioni, si rinvia alle indicazioni tecnico normative ed ai passaggi procedurali di natura amministrativa contabile già definiti con DGR n. X/4702/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016” ed ai pertinenti sub allegati per quanto applicabili e compatibilmente con le disposizioni normative successivamente intervenute”
- che tra l'altro con dgr 4481/2015 si prevedeva, tra l'altro, che *“I contratti di fornitura di beni e servizi attualmente in essere con la AO di Busto Arsizio che interessano il P.O. di Tradate ceduto, previo accordo interaziendale e/o convenzione tra ASST Valle Olona e ASST dei Sette Laghi, potranno essere gestiti dalla ASST di Valle Olona per consentire il subentro del nuovo soggetto, per un periodo indicativo di 6 mesi. Si precisa a tal fine che i contratti di nuova attivazione saranno gestiti direttamente dai nuovi soggetti”*;
- che, analogamente, la dgr 4482/2015 prevedeva, tra l'altro, che *“Per quanto attiene alle funzioni e attività connesse con la gestione del Presidio di Tradate dovrà essere garantita, da parte della ASST Valle Olona, la funzionalità dello stesso attraverso accordi convenzionali con la ASST dei Sette Laghi.”*;

**Considerato:**

- che la Convenzione precedentemente sottoscritta, in data 28.12.2018, tra l'ASST della VALLE OLONA e l'ASST dei SETTE LAGHI, per la “gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'Ospedale di Angera” ha esaurito la sua efficacia al 28.02.2019;
- che, tuttavia, gli ultimi passaggi necessari alla chiusura della fase transitoria richiedono un ulteriore breve periodo di vigenza di alcuni contenuti convenzionali;

**Ritenuto**, per le ragioni sinteticamente sopra riepilogate, di procedere alla sottoscrizione del presente accordo convenzionale,

#### **TRA**

L'ASST dei SETTE LAGHI, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/1068 del 17.12.2018, dal legale rappresentante pro-tempore dott. Gianni Bonelli

#### **E**

L'ASST della VALLE OLONA, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/1067 del 17.12.2018, dal legale rappresentante pro tempore dott. Eugenio Porfido

**si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - PERIODO DI EFFICACIA E MODIFICHE**

La durata della convenzione di oggetto "Convenzione tra l'ASST dei SETTE LAGHI e l'ASST della VALLE OLONA per la gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie presso l'Ospedale di Angera" è prorogata per il periodo 01.03.2019 – 30.06.2019, limitatamente alle fattispecie dei servizi di seguito meglio descritte e salvo eventuali termini specifici di volta in volta indicati.

#### **Art. 2 - FUNZIONI ED ATTIVITA'**

Le seguenti attività sono svolte dall'ASST della VALLE OLONA nell'interesse dell'ASST dei SETTE LAGHI:

- a) **Prestazioni sanitarie per esterni prenotate presso l'Ospedale di Angera, di titolarità della ASST dei SETTE LAGHI, e prestazioni sanitarie per interni ricoverati presso l'Ospedale di Angera, ma processate presso i presidi dell'ASST della VALLE OLONA**
- a1. I Direttori e/o i Responsabili delle UU.OO o dei Servizi dell'ASST della VALLE OLONA garantiscono l'esecuzione di prestazioni sanitarie e/o di procedure diagnostiche richieste dai Responsabili delle UU.OO o dei Servizi dell'Ospedale di Angera, di norma in aderenza al contenuto dei protocolli o delle prassi vigenti al 31.12.2018 tra le articolazioni organizzative appartenenti alla ASST della VALLE OLONA. La richiesta potrà essere prodotta, a seconda della specifica disciplina, o mediante l'impiego degli applicativi informatici oggi esistenti o mediante un flusso cartaceo. Dette prestazioni sanitarie sono erogate **fino al 31.03.2019**, ad eccezione delle prestazioni di diagnostica strumentale processate presso la U.O. Laboratorio di Analisi e presso la U.O. di Medicina Trasfusionale, che sono erogate fino al termine della Convenzione;
- a2. Le prestazioni di cui al punto precedente sono rendicontate con frequenza mensile da Responsabili di UU.OO dell'ASST della VALLE OLONA per la successiva fatturazione ad ASST dei SETTE LAGHI, previa validazione del corrispondente Responsabile di Struttura dell'ASST dei Sette Laghi. Le prestazioni sono associate al singolo assistito, identificato mediante nome, cognome e codice fiscale/codice di carta SISS e, nel caso di assistito ricoverato, numero di cartella clinica. Le tariffe applicate sono quelle prevista da Nomenclatore Tariffario Regionale vigente alla data della prestazione. Ove la tariffa non fosse presente in Nomenclatore si applicheranno prezzi definiti "ad hoc" dall'ASST della VALLE OLONA, compensativi di tutti i soli costi diretti sostenuti da ASST della VALLE OLONA;

a3. L'ASST dei SETTE LAGHI provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST della VALLE OLONA entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

**b) Prestazioni sanitarie per esterni presso il Presidio Ospedaliero di Angera, di titolarità della ASST dei SETTE LAGHI, e prestazioni sanitarie per interni ricoverati presso l'Ospedale di Angera, erogate presso l'Ospedale di Angera da personale dipendente dell'ASST della VALLE OLONA**

b1. L'ASST della VALLE OLONA mette a disposizione dell'ASST dei SETTE LAGHI il proprio personale per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche per le seguenti specialità:

- Radiologia, gestite da personale medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per un numero massimo di 38 ore settimanali e per un numero massimo di 30 turni di reperibilità mensili (**fino al 31.5.2019**). Oltre a detto impegno, il personale medico garantisce l'esecuzione in "seconda lettura" delle immagini inerenti gli *screening* mammografici, con rendicontazione distinta dall'attività precedente, e determinata secondo il seguente criterio: "ad ogni 30 prestazioni di letture in "seconda lettura" corrisponde un'ora di attività del medico radiologo" (**fino al 31.5.2019**);
- Laboratorio Analisi, gestite mediante personale medico/biologo del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per un numero massimo di 10 turni di reperibilità mensili (**fino al 31.05.2019**);
- Pronto Soccorso, gestite mediante personale medico del Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo, di norma per n. 38 ore settimanali (**fino al 31.03.2019**);
- Nefrologia/Dialisi, gestite mediante personale medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per un numero massimo di 12 ore settimanali, (**fino al 31.03.2019**);
- Endocrinologia, gestite mediante personale medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per un numero massimo di 9 ore mensili;
- Neurologia, gestite mediante personale medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per un numero massimo di 6 ore settimanali;
- SIMT, gestite mediante personale medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate nel laboratorio di Gallarate, per un numero massimo di 20 ore settimanali e mediante personale infermieristico/tecnico per un numero massimo di 30 ore settimanali;

b2. Le ore di effettiva attività di cui al punto precedente sono rendicontate con frequenza mensile da Responsabili di UU.OO. dell'ASST della VALLE OLONA e trasmesse ad ASST dei SETTE LAGHI, per la successiva validazione da parte della Direzione Medica dell'Ospedale o di Angera.

Per il personale medico e sanitario non medico si applica il seguente tariffario orario, comprensivo di tutti gli oneri, inclusi quelli relativi alle spese di viaggio:

- tutte le specialità, medico e sanitario non medico dipendente: euro 44,50;
- tutte le specialità, medico dipendente in "area a pagamento": euro 65,70;
- tutte le specialità, turno di reperibilità di 12 ore: euro 27,53.

Per il personale medico radiologo impegnato in attività di "seconda lettura" degli *screening* mammografici si applica il seguente tariffario orario, comprensivo di tutti gli oneri, inclusi quelli relativi alle spese di viaggio:

- 65,10 euro (per la lettura di 30 mammografie screening/ora);

Per il personale tecnico sanitario si applica il seguente tariffario orario, comprensivo di tutti gli oneri, inclusi quelli relativi alle spese di viaggio:

- tutte le specialità: euro 20,75;

In caso di chiamata in servizio si applicano le regole di remunerazione del lavoro in regime di straordinario.

- b3. L'ASST dei SETTE LAGHI provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST della VALLE OLONA entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le seguenti attività sono svolte dall'ASST dei SETTE LAGHI nell'interesse dell'ASST della VALLE OLONA:

c) **Prestazioni sanitarie per esterni prenotate presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Somma Lombardo, di titolarità della ASST della VALLE OLONA, e prestazioni sanitarie per interni ricoverati presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Somma Lombardo, ma processate presso l'Ospedale di Angera**

- c1. I Direttori e/o i Responsabili delle UU.OO o dei Servizi dell'Ospedale di Angera garantiscono l'esecuzione di prestazioni sanitarie e/o di procedure diagnostiche richieste dai Responsabili delle UU.OO o dei Servizi dei Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Somma Lombardo, di norma in aderenza al contenuto dei protocolli o delle prassi vigenti al 31.12.2018 tra le articolazioni organizzative appartenenti alla ASST della VALLE OLONA. La richiesta potrà essere prodotta, a seconda della specifica disciplina, o mediante l'impiego degli applicativi informatici oggi esistenti o mediante un flusso cartaceo. Dette prestazioni sanitarie sono erogate **fino al 31.03.2019**, ad eccezione delle prestazioni di diagnostica strumentale processate presso la U.O. Laboratorio di Analisi, che sono erogate fino al termine della Convenzione;
- c2. Le prestazioni di cui al punto precedente sono rendicontate con frequenza mensile da Responsabili di UU.OO dell'ASST dei SETTE LAGHI per la successiva fatturazione ad ASST della VALLE OLONA. Le prestazioni sono associate al singolo assistito, identificato mediante nome, cognome e codice fiscale/codice di carta SISS e, nel caso di assistito ricoverato, numero di cartella clinica. Le tariffe applicate sono quelle previste da Nomenclatore Tariffario Regionale vigente alla data della prestazione;
- c3. L'ASST della VALLE OLONA provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST dei SETTE LAGHI entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
- c4. Per il personale medico radiologo del Presidio Ospedaliero di Gallarate che effettua attività presso l'Ospedale di Angera, la sorveglianza fisica e medica di cui al D.lg. 230/95 e s.m.i. sono onere e responsabilità dell'ASST della Valle Olona, in quanto oggettivamente datore di lavoro soggetto agli obblighi di cui all'Art. 61 del D.lg. 230/95 e s.m.i. I mezzi di sorveglianza dosimetrica di cui al punto d), comma 3, Art. 61 del D.lg. 230/95 e s.m.i. sono forniti dalla ASST della Valle Olona, mentre i mezzi di protezione di cui al punto d), comma 3, Art. 61 del D.lg. 230/95 e s.m.i. sono forniti dalla ASST dei Sette Laghi.

### **Art. 3 - TAVOLI DI LAVORO COMUNI E VARIANTI**

Le Parti concordano di proseguire l'attività dei tavoli di lavoro comuni affinché gli uffici aziendali preposti, per quanto di rispettiva competenza, valutino sinergicamente le molteplici attività e le posizioni contrattuali correlate all'afferimento dell'Ospedale di Angera, al fine di poter raggiungere nel più breve tempo possibile l'obiettivo di garantire una piena ed autonoma gestione del nosocomio da parte dell'ASST dei Sette Laghi.

Le Parti, di comune accordo, si riservano la possibilità di modificare o di integrare il suddetto elenco mediante semplice appendice al presente atto.

### **Art. 4 - ASSETTO ASSICURATIVO**

Entrambe le parti del presente accordo dichiarano di essere titolari di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi o di altre analoghe misure, in conformità al progetto assicurativo regionale ed alla normativa vigente.

### **Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI**

L'ASST dei Sette Laghi e l'ASST della Valle Olona e i rispettivi incaricati che, nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, vengono a conoscenza e trattano dati personali e sensibili, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" RGPD 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (ivi incluso il D.Lgs n. 101/2018).

L'ASST dei Sette Laghi e l'ASST della Valle Olona, informate in merito a quanto previsto dagli artt. 13 e 15 - 23 del RGPD 679/2016, si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del RGPD e per fini amministrativi, contabili e fiscali, connessi al rapporto contrattuale.

### **Art. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;

e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### **Art. 7 - DURATA**

Fatte salve eventuali sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla risoluzione anticipata della presente convenzione, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. o a mezzo di comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata con almeno 30 giorni di preavviso, si stabilisce che la stessa abbia **la durata dal 01.03.2019 al 30.06.2019**.

### **Art. 8 - ONERI**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, alI. A Tariffa. parte 1, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo onere è posto a carico, in parti uguali, dell'ASST della VALLE OLONA e dell'ASST dei SETTE LAGHI;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 9 - RINVIO**

Nel caso in cui dovessero sopravvenire nuove o diverse indicazioni regionali in ordine alla materia oggetto del presente accordo le medesime saranno applicate tra le Parti, anche in deroga al presente atto, con effetto dalla data di decorrenza ivi prevista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Eventuali modifiche della presente convenzione devono essere assunte mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti, è sottoscritta con firma digitale.

ASST VALLE OLONA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Eugenio PORFIDO

ASST SETTE LAGHI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianni BONELLI